

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26205 del registro di Segreteria, proposto dal signor S. D., nato a Omissis, in data Omissis (C.F. Omissis), ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I, santinospina@pecavvpa.it; tel. 3313050425), presso il cui studio, sito in Palermo, via Libertà n. 62, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2025, l'avvocato Davide Cuomo su delega dell'avvocato Santino Spina e l'avvocato Alessandro Doa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024, il ricorrente - che ha prestato servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco dal 1° aprile 1986 al 1° aprile 2022, con mansioni di Capo Reparto, ed è titolare di pensione calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS di Sassari dal 1° aprile 2022 - ha chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione,

con incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione in considerazione del maggiore montante contributivo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

La difesa del ricorrente premette che:

- essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 24 gennaio 2024 domandava all'INPS competente il ricalcolo della pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma;
- la richiesta non ha mai ricevuto risposta;
- il trattamento pensionistico è stato liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad € 24.668,30, in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore.

Sottolinea che il c.d. moltiplicatore è un istituto di diritto previdenziale che consente un incremento del montante contributivo individuale pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%), del personale delle Forze dell'Ordine escluso dall'istituto dell'ausiliaria, ossia le Forze di Polizia ad ordinamento civile e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a patto che tale personale cessi dal servizio per raggiunti limiti di età come parte ricorrente, e la liquidazione della pensione sia effettuata in tutto o in parte con il sistema contributivo (l. n. 335/1995).

Evidenzia che, nel caso di specie, il ricorrente è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età e non ha potuto optare per l'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto; pertanto, ha diritto all'applicazione dell'istituto del moltiplicatore sul proprio montante contributivo.

Sostiene che dall'analisi del Mod. 5007 di parte ricorrente non è possibile evincere l'inserimento dell'invocato beneficio, e che, in particolare, non risulta nulla nella sezione "Note" dedicata proprio all'inserimento di tutti i benefici *extra* contributivi.

La difesa dell'INPS si è costituita in giudizio, in data 30 dicembre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze come per legge.

Ha rappresentato che, con pec del 13 gennaio 2022, avente a oggetto "*Sistemazione posizione assicurativa ai fini pensione e TFS relativa al CAPO SQUADRA posizione economica WOC2 D. S.*", l'Ufficio VII – Trattamento Previdenziale Ordinario e Privilegiato della Direzione Centrale

per le Risorse Finanziarie del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno "ha comunicato all'Inps Sede di Sassari anche che ... al nominato in oggetto spetta il beneficio di cui all'art. 3 c.7 del d.lgs 165/1997 (c.d. moltiplicatore)...". Sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero dell'Interno la sede Inps di Sassari, in fase di conferimento della Pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 1° aprile 2022, ha riconosciuto a favore del ricorrente il beneficio dell'incremento del montante individuale dei contributi nella misura di 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione con l'Atto n. SS1032022000240 del 27 aprile 2022 (Modello S.M. 5007). In applicazione della Circolare Inps n. 68 del 14.06.2022, il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato per il ricalcolo della quota disciplinata dal sistema retributivo con l'attribuzione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995, con l'Atto n. SS1032023000123 del 16.06.2023, con rideterminazione del beneficio di cui all'art. 3 c. 7 del d.lgs 165/1997 (c.d. moltiplicatore).

A conferma dell'avvenuto riconoscimento del c.d. moltiplicatore, l'INPS allega il foglio di calcolo della pensione riliquidata nel 2023 dal quale si evince che nella pagina 3 di 5 al "QUADRO I/A - DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO", colonna "IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE" per l'anno 2022 è riportato l'importo di euro 244.413,36 e non quello di euro 56.245,84 indicato per lo stesso anno, nell'importo annualizzato, come "retribuzione goduta nel periodo di riferimento" nel quadro della "RETRIBUZIONE MEDIA

PENSIONABILE” della pagina 2 di 5. Nello specifico sulla base delle Denunce contributive mensili analitiche relative all’anno 2022 pervenute entro il mese di giugno 2023 (mese di riliquidazione della pensione) nella posizione assicurativa (Nuova PassWeb) del signor D., la retribuzione goduta e indicata per l’anno 2022 - nel foglio di calcolo della pensione n. 50601303 (pagina 2 di 5) per il calcolo della retribuzione media pensionabile - in euro 56.245,84, è data dalla somma degli imponibili comunicati dal Ministero con flusso delle Denunce contributive Mensili (DMA) per i mesi da gennaio a marzo per complessivi euro 14.061,46, rapportata nella misura annua ($14.061,46 / 90 \text{ gg} * 360 \text{ gg} = 56.245,84$).

Per quanto concerne, invece, la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, relativo all’arco temporale dal 01.04.2021 al 31.03.2022, da incrementare nella misura di 5 volte ai sensi dell’art. 3 comma 7 D. Lgs. n. 165/97, di euro 46.070,38 si fa presente che tale base imponibile corrisponde alla somma degli imponibili comunicati dal Ministero con flusso delle Denunce contributive Mensili Analitiche (DMA), per i mesi da aprile 2021 a marzo 2022, per complessivi euro 46.070,38.

Per il calcolo del montante contributivo, quindi, l’imponibile retributivo dell’anno 2022 di euro 244.413,36 (indicato nella pagina 3 di 5 del foglio di calcolo) corrisponde alla somma degli imponibili comunicati dal Ministero con flusso delle Denunce contributive Mensili Analitiche (DMA), per i mesi da gennaio a marzo 2022 per complessivi euro 14.061,46; della base imponibile dell’ultimo anno di servizio di euro 46.070,38, come sopra specificata, incrementata nella misura di 5 volte ($46.070,38 * 5 = 230.351,90$).

Per quanto sopra esposto, l’INPS conferma la correttezza dell’Atto n.

SS1032023000123 del 16.06.2023 di riliquidazione della pensione iscrizione n. 50601303, attualmente in pagamento determinata con l'aumento del montante contributivo ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/97.

Per quanto concerne l'apposizione di specifica nota nell'atto di conferimento della pensione, ritenuto come dovuto dal ricorrente, in assenza di indicazioni in tal senso da parte della DC Pensioni, considerato l'assodato riconoscimento del c.d. moltiplicatore, nei casi previsti dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n.165/97, in fase di liquidazione della pensione, la Sede non ha ritenuto necessario specificare l'avvenuta applicazione di tale disposizione, a differenza di quanto avviene nel caso di calcolo del trattamento pensionistico, con sistema misto, del personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con applicazione, per la determinazione della quota retributiva al 31.12.1995, dell'aliquota di rendimento annua del 2,44%, di più recente disposizione (Circolare Inps n. 68 del 14.06.2022).

Con memoria di replica in data 20 gennaio 2025, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ha dichiarato di prendere contezza della memoria depositata dalla resistente con cui si illustrano i passaggi di calcolo che portano alla somma indicata nel foglio di calcolo, riga 27, colonna 6, pari ad € 244.413,36, evidenziando che il contenuto della memoria avversaria illustra soltanto i passaggi e il modo di operare che hanno portato a detto risultato, passaggi che, tuttavia, non corrisponderebbero ai comandi della norma invocata: *“il montante individuale dei contributi è determinato*

con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio". Richiama la giurisprudenza secondo la quale la misura (5 volte) è il paramento quantitativo dell'incremento dovuto, che rappresenta il *quid pluris* rispetto ad un determinato dato di riferimento, che si aggiunge a ciò che era dovuto (Sez. giurisd. Campania, sent. n. 707/2023; Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 89/2024; Sez. giurisd. Calabria, sent. n. 229/2024), sostenendo che occorrerebbe moltiplicare per 6 l'imponibile dell'ultimo anno di servizio.

All'odierna udienza, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; la difesa dell'INPS ha insistito per il rigetto, con condanna alle spese.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulle modalità di applicazione dell'incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Dall'esame degli atti di causa risulta, infatti, che l'INPS ha regolarmente applicato in favore del ricorrente il beneficio del moltiplicatore previsto dall'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/97, che dispone che *“per il personale [...] escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in*

possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione".

Analizzando il foglio di calcolo della pensione del ricorrente depositato dall'INPS risulta che, come rappresentato dall'Istituto, la retribuzione relativa all'anno 2022 (ultimo anno di riferimento del ricorrente, cessato dal servizio il 1° aprile 2022), calcolata considerando che per i mesi da gennaio a marzo 2022 la retribuzione ammontava a complessivi € 14.061,46, era di € 56.245,84, mentre l'imponibile retributivo anno corrente posto alla base del calcolo della pensione è di € 244.413,36, che corrisponde alla somma degli imponibili comunicati dal Ministero con flusso delle Denunce contributive Mensili Analitiche (DMA), per i mesi da gennaio a marzo 2022 per complessivi € 14.061,46 e della base imponibile dell'ultimo anno di servizio di € 46.070,38 (relativa all'arco temporale dal 01.04.2021 al 31.03.2022), incrementata nella misura di 5 volte ($46.070,38 \times 5 = 230.351,90$).

Dall'esame del foglio di calcolo della pensione del ricorrente depositato dall'INPS emerge, pertanto, che la base imponibile dell'ultimo anno di servizio (dal 01.04.2021 al 31.03.2022), pari ad € 46.070,38, è stata correttamente incrementata nella misura di 5 volte ($46.070,38 \times 5 = 230.351,90$) e che tale base incrementata è stata aggiunta alla base imponibile relativa ai mesi da gennaio a marzo 2022, per complessivi € 14.061,46, ovvero che il montante individuale dei contributi è stato

correttamente determinato incrementando di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio e che tale incremento è stato sommato a quanto spettante per i mesi di servizio effettivamente prestato nell'ultimo anno. La somma della base incrementata e degli imponibili per i mesi da gennaio a marzo 2022 ($\text{€ } 230.351,90 + \text{€ } 14.061,46 = \text{€ } 244.413,36$) è stata poi moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione del 33% ($\text{€ } 80.656,41$ di montante contributivo anno corrente), pervenendo ad un montante complessivo rivalutato di $\text{€ } 388.816,86$.

La ulteriore richiesta del ricorrente di cui alla memoria di replica in data 20 gennaio 2025 non risulta suscettibile di accoglimento.

Infatti, se è pur vero che la misura (5 volte) costituisce il paramento quantitativo dell'incremento dovuto, che rappresenta il *quid pluris* rispetto ad un determinato dato di riferimento e si aggiunge a ciò che era dovuto, nel caso *de quo*, essendo il ricorrente cessato dal servizio dal 1° aprile 2022, la pretesa che il calcolo venga effettuato moltiplicando l'imponibile retributivo dell'ultimo anno per 6, e quindi conteggiando per intero l'imponibile retributivo del 2022, in luogo di quello dei mesi di servizio effettivamente prestato (come correttamente fatto dall'INPS), non solo non ha alcun fondamento giuridico, ma produrrebbe effetti distorsivi, determinando una non ammessa omologazione tra chi è cessato nei primi mesi dell'ultimo anno di servizio e chi è cessato al 31/12.

Giova osservare, in merito, che i prospetti relativi ad un differente giudizio, allegati dalla difesa del ricorrente alla memoria di replica del 20 gennaio 2024 a sostegno della propria prospettazione, si riferiscono, con tutta evidenza, ad una persona cessata dal servizio in data 31 dicembre 2021.

Il ricorso proposto deve essere, pertanto, respinto.

In considerazione del fatto che il riconoscimento del beneficio richiesto è evincibile chiaramente solo dalla documentazione depositata in giudizio dall'INPS e che l'Istituto non ha riscontrato l'istanza proposta dal ricorrente in sede amministrativa, ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del C.G.C., approvato con D.lgs. n. 174/2016, per disporre l'integrale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, il 30 gennaio 2025.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10/03/2025

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)